

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231



WORKARE >

netycom

Griglia revisioni

Rev.	Emessa il	Modifiche	Preparato e approvato
1.0	10/07/2015	Prima versione	Uff. Qualità
1.1	14/02/2017	Nuovi ecoreati e modifica ai reati societari	Uff. Qualità
1.2	28/05/2020	Reati di epidemia	Uff. Qualità
1.3	08/04/2021	Reati previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75	Uff. Qualità

PARTE GENERALE

Indice

1	Introduzione	2
1.1	La nuova disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/2001)	2
1.2	Gli adempimenti posti in essere dal Gruppo Emisfera al fine di adeguarsi alle prescrizioni del decreto 231 – finalità perseguite	5
2	Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione	6
3	Destinatari ed ambito di applicazione del modello	7
4	Organismo di Vigilanza interno	8
4.1	Generalità	8
4.2	L’Organismo Di Vigilanza interno del gruppo Emisfera: attribuzioni	9
4.3	Flussi informativi da e nei confronti dell’Organismo Di Vigilanza interna del gruppo Emisfera	11
4.3.1	Reporting nei confronti degli organi sociali	11
4.3.2	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	11
5	I protocolli aziendali ed il sistema di deleghe e procure per l’esercizio dei poteri delegati	12
6	Diffusione ed informativa sul modello	14
6.1	Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale	14
6.2	Informativa ai collaboratori esterni ed ai partner	14
7	Apparato sanzionatorio	14
7.1	Principi generali	14
7.2	Misure nei confronti dei dipendenti	15
7.3	Misure nei confronti di dirigenti, amministratori e sindaci	15
7.4	Misure nei confronti di fornitori, collaboratori esterni e clienti	15
8	Verifiche periodiche ed aggiornamento del modello	16

1 Introduzione

1.1 La nuova disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/2001)

In data 4 luglio 2001 è formalmente entrato in vigore il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “Decreto 231”), recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, con il quale si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità introdotta dal decreto in questione, pur essendo espressamente qualificata come “amministrativa”, è in realtà una responsabilità di tipo penale a tutti gli effetti, sia perché la competenza per l’accertamento della responsabilità e l’applicazione delle sanzioni è attribuita al giudice penale; sia perché la responsabilità dell’ente sorge per effetto di un reato, e non di un illecito amministrativo; sia, infine, per l’autonomia della responsabilità dell’ente, che persiste anche quando la persona fisica autrice del reato non è stata identificata o non è imputabile.

I soggetti destinatari della nuova disciplina sono individuati dall’art. 1 del Decreto 231, secondo il quale le disposizioni in esso contenute si applicano “agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica”, mentre fuoriescono dall’ambito applicativo della nuova disciplina “lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Gli artt. 5 e 6 del Decreto 231 delineano i criteri di natura oggettiva e soggettiva in base ai quali è attribuibile all’ente la responsabilità correlata a fatti criminosi verificatisi nell’ambito aziendale.

Più in particolare, l’art. 5 stabilisce le seguenti tre condizioni che consentono di collegare sul piano oggettivo, ai fini della responsabilità, il reato all’ente:

- a) gli autori del reato devono essere persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all’ente. In particolare, l’ente è responsabile per i reati commessi:
 - i. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (soggetti c.d. in posizione “apicale”).
 - ii. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera i) (soggetti c.d. “subordinati”): si tratta, in primo luogo, dei dipendenti dell’ente, legati a quest’ultimo da un rapporto di lavoro subordinato, e, più in generale, dei collaboratori esterni all’ente che si trovino, a qualsiasi titolo, sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quest’ultimo (quali agenti, concessionari di vendita, franchisee, ecc.).
- b) il reato deve essere stato commesso “nell’interesse” o “a vantaggio” dell’ente stesso.
- c) i soggetti di cui sub (a) “non” devono avere agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

L'elenco dei reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente è contenuto nella Sezione III° del Capo I° del Decreto 231 (artt. 24-26).

Nella sua versione iniziale, il Decreto 231 circoscriveva il suddetto catalogo ad alcune figure di reato, rientranti nell'ambito dei c.d. delitti contro la pubblica Amministrazione, ed in particolare alle seguenti:

- truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, co. 2, n. 1, e 640 bis c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione (limitatamente ai reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 ter, co. 1, 321 e 322 c.p.).

Coerentemente con le indicazioni fornite sul punto dal Governo, il legislatore ha successivamente ampliato l'elenco dei reati la cui commissione comporta la responsabilità degli enti, ricomprendendovi anche:

- a) i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario (ed in particolare i delitti di falsità in monete, di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.) (v. l'art. 25 bis del Decreto 231, aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 350 del 25 settembre 2001, recante "disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409);
- b) gli "illeciti penali ed amministrativi in materia di società e consorzi" (art. 25 ter), così come disciplinati dal D. Lgs. 11 aprile 2001, n. 61, che ha sostituito il titolo XI° del libro V del codice civile (ed in particolare i delitti di false comunicazioni sociali; falso in prospetto; falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; impedito controllo; indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi; omessa convocazione di assemblea; formazione fittizia del capitale sociale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; infedeltà patrimoniale; illecita influenza sull'assemblea; aggio; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
- c) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ovvero i delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 19 dicembre 2002, sulla lotta al finanziamento del terrorismo (cfr. l'art. 25 quater, introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, di ratifica della predetta Convenzione nell'ordinamento italiano);
- d) i delitti contro la personalità e la libertà individuale di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (pornografia minorile), e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater (detenzione di materiale pornografico) (art. 25-quinquies, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone");
- e) i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25 sexies del Decreto, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, di attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e direttive della Commissione di attuazione).

- f) I reati transnazionali di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001");
- g) I reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni utilità di provenienza illecita ex artt. 648, 648 bis e 648 ter c. p.;
- h) I reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" di cui all'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia");
- i) I delitti informatici e di trattamento illecito di dati di cui agli artt 615-ter, 617 quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p. (art. 24 bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, recante la "ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001").
- j) I reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies introdotto dal D.Lgs. n. 109/2012)

Il successivo art. 6 del Decreto 231 prevede i criteri soggettivi di collegamento del reato all'ente, configurandoli in termini di "colpevolezza". Più precisamente, nella disciplina in esame il "rimprovero" all'ente in relazione alla commissione di reati è stato ancorato ad una "colpa di organizzazione", identificabile con la mancata adozione (ovvero con il mancato rispetto) di modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione di reati da parte delle persone fisiche che operano in nome o per conto dell'ente.

Tale impostazione è stata tradotta dal legislatore nella previsione di determinate condizioni in presenza delle quali l'ente è esonerato da responsabilità, e che sono differenziate a seconda che il reato sia stato commesso da persone che ricoprono posizione "apicale" ovvero da "sottoposti".

Con riferimento ai reati commessi dai soggetti in posizione "apicale", l'art. 6, comma 1, del Decreto 231 realizza una inversione dell'onere della prova, stabilendo che, in tali casi, l'ente non risponde se dimostra che:

- a) l'organo dirigente "ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- b) è stato affidato ad un "organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento";
- c) gli autori materiali del reato lo hanno commesso "eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione", vale a dire soltanto attraverso l'intenzionale forzatura, ad esempio attraverso artifici o raggiri, dell'insieme di misure preventive messe a punto dall'ente; ovvero, gli autori materiali del reato colposo (allo stato attuale, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) lo hanno commesso nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto e dal Modello;
- d) non vi è stata "omessa o insufficiente vigilanza" da parte del sopra indicato organismo di controllo.

Con riferimento ai reati commessi da soggetti "sottoposti", l'art. 7 del decreto stabilisce, in via generale, che l'ente è responsabile quando la commissione di detti reati sia stata resa possibile dall'inosservanza degli "obblighi di direzione o vigilanza" che all'ente fanno carico (comma 1), mentre non sussiste inosservanza di

detti obblighi di direzione o vigilanza – e quindi viene meno la responsabilità – qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato “un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (comma 2).

L’art. 6, comma 2, del Decreto 231 individua quindi le caratteristiche essenziali cui il sopra indicato “modello di organizzazione e gestione” (di seguito, il “Modello”) deve possedere per realizzare l’obiettivo di minimizzazione del rischio reato nell’ambito aziendale. A questi fini, il Modello deve in particolare:

- individuare “le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;
- prevedere “specifici protocolli diretti a programmare la formalizzazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”;
- individuare “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”;
- prevedere “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;
- introdurre “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

1.2 Gli adempimenti posti in essere dal Gruppo Emisfera al fine di adeguarsi alle prescrizioni del decreto 231 – finalità perseguite

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l’ottica di diffondere e promuovere l’integrità e la trasparenza, **Emisfera** ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D.Lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che viene esteso anche alle altre società del gruppo (Workare, Netycom e Digima) atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

La decisione di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata attuata nell’intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, degli azionisti, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di Emisfera all’adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato predisposto da Emisfera secondo i dettami del Decreto Legislativo e sulla base delle linee guida elaborate da Confindustria.

Il Modello è stato in seguito approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione, in quanto è previsto che il Modello sia espressione dell’Organo Dirigente della Società.

Contestualmente all’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l’ODV costituito da un organo collegiale composto da un socio esterno al CdA ed il presidente del collegio sindacale che ha il compito di assicurare l’efficacia, verificare l’osservanza e curare l’aggiornamento del Modello stesso.

Non è previsto che i membri dell’ODV vengano remunerati, così come il CdA, il quale in Emisfera non è soggetto a speciale remunerazione. L’operatività dell’ODV è assicurata dal fatto che tale organo si riunisca periodicamente, almeno una volta al mese.

È stato inoltre istituito un **Codice Etico** comune a tutte le società del gruppo.

Il testo del Codice Etico, consultabile sui siti internet delle società del gruppo, è stato diffuso in modo capillare, ed in particolare verrà distribuito a tutti i dipendenti/collaboratori della Società, e sarà oggetto di presentazione ed illustrazione in occasione dei corsi di formazione interna dei neo-assunti, e nei contratti conclusi con clienti e fornitori è stata inserita apposita clausola che obbliga le parti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico.

L'ODV assume le funzioni di organo di controllo interno con il compito di vigilare sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello in rapporto all'evoluzione dell'organizzazione aziendale, nonché cura il necessario aggiornamento, presentando proposte di adeguamento verso gli organi e funzioni aziendali competenti.

L'adozione del presente Modello ha come **obiettivo principale** quello di mettere a punto un sistema integrato di procedure e funzioni di controllo, al fine di prevenire le diverse fattispecie di reato previste dal Decreto. Ciò nella convinzione che una simile iniziativa sia idonea a:

- sottolineare che le società del Gruppo Emisfera sono categoricamente contrarie, e pertanto perseguono con tutti i mezzi, qualsiasi comportamento illecito;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di una delle società del gruppo Emisfera, la consapevolezza di incorrere, in caso di violazioni del presente Modello, in illeciti sanzionabili – sia sul piano penale, sia sul piano amministrativo – non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda.

Il Modello si propone appunto di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà, e rigore professionale le operazioni, i comportamenti ed il modo di lavorare sia nei rapporti interni alle società del gruppo Emisfera, sia nei rapporti con i soggetti esterni, ponendo al centro dell'attenzione il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti cui le società sono sottoposte, oltre all'osservanza delle procedure aziendali.

L'orientamento all'etica (trasparenza, lealtà ed onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno) è approccio indispensabile per la credibilità nei comportamenti delle società del gruppo Emisfera verso gli azionisti/investitori, verso i clienti e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui essi operano, al fine di trasformare in vantaggio competitivo la conoscenza e l'apprezzamento dei valori che animano diffusamente il modo di operare dell'impresa.

2 Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte delle società del Gruppo Emisfera, contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

Nella **Parte Generale**, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

Il documento è di sintesi, il suo principale obiettivo è quello di introdurre la normativa nelle società, sensibilizzando tutti gli interessati, costituendo di fatto la necessaria premessa alla parte speciale nella quale vengono indicati i singoli componenti del "Modello" ed i relativi documenti di dettaglio.

L'approvazione del documento (Parte Generale) da parte dell'organo apicale delle società (CdA) dà massima concretezza ed autorevolezza alla prescrizione per tutti gli interessati dei principi, linee guida e direttive in generale riportati nel documento stesso.

La **Parte Speciale** si compone di tante sezioni quante sono le singole categorie di reato a rischio. All'interno di ogni sezione si indicano i reati ipotizzabili, le funzioni coinvolte, le modalità di commissione del reato, le procedure di controllo adottate al fine di ridurre i rischi.

La parte speciale è aggiornata dall'ODV. Per ogni singola categoria di reato vengono indicate le principali soluzioni e le azioni adottate.

Il "Modello" va visto in modo unitario, nel senso che a fronte di un rischio di reato le modalità di prevenzione si riscontrano di fatto in più componenti; l'inadeguatezza di una componente (in genere limitata nel tempo) è sistematicamente coperta da un'altra componente del "Modello" stesso o da specifici controlli finalizzati in particolar modo a sopperire a tale carenza.

Il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» sulle cui basi viene redatto il presente Modello, si basa su due distinti momenti:

- **Identificazione dei Processi Sensibili**

Il lavoro di analisi del contesto aziendale è stato attuato attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività della società, processi principali, sistema delle deleghe, ordini di servizio, sistema di gestione qualità aziendale, procedure aziendali etc..) al fine di individuare i «processi sensibili» e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, documentazione, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, evidenze dei controlli, etc.).

Questa fase preliminare si è proposta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato e di verificare le tipologie e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

- **Esecuzione delle analisi volte al miglioramento del sistema di controllo preventivo.**

Sulla scorta degli esiti delle analisi eseguite e in relazione delle finalità del D Lgs. 231/2001, sono state individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si è quindi proceduto con la definizione di un elenco degli interventi e con la parallela stesura del modello previsto dal decreto.

3 Destinatari ed ambito di applicazione del modello

I destinatari del presente documento sono tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi delle Società, e quindi i componenti degli organi sociali (amministratori, sindaci) e i dipendenti delle società del gruppo Emisfera.

Come già indicato, sia Emisfera sia le società controllate di Emisfera rientrano nell'ambito di applicazione di questo modello.

Le società del gruppo Emisfera assumono inoltre tutte le misure idonee a far sì che i consulenti esterni, i partners commerciali e finanziari, i fornitori, i clienti e – in generale – tutti i terzi con i quali intrattengono

rapporti inerenti le proprie attività sociali, garantiscano, nello svolgimento di tali rapporti, il rispetto delle norme di legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Ciascun destinatario è tenuto a conoscere il Modello, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne all'ODV le eventuali carenze.

Le società del gruppo si impegnano a facilitare ed a promuovere la conoscenza del Modello da parte dei suoi destinatari ed il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti ed a predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del presente documento sarà sanzionato in conformità con quanto qui previsto.

Ogni variazione o modifica sostanziale al presente documento deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Emisfera secondo le modalità di seguito illustrate.

Ogni variazione/modifica del presente documento dev'essere approvata dal CdA, compreso l'aggiornamento/modifica/integrazione della mappatura delle aree aziendali sensibili.

4 Organismo di Vigilanza interno

4.1 Generalità

Per quanto concerne l'identificazione dell'organo al quale può essere attribuito il ruolo di vigilanza sul Modello, l'art. 6, co. 1, del Decreto richiede solamente che tale organismo sia "dell'ente", e quindi interno alla società stessa, precludendo quindi il ricorso a soggetti esterni.

Pur in assenza di qualsiasi ulteriore indicazione da parte del legislatore, sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, della best practice invalsa nella prassi applicativa e delle indicazioni giurisprudenziali, è stato comunque possibile individuare quale sia, nell'ambito delle varie forme che assume in concreto l'organizzazione aziendale, l'organo interno della società che possieda i requisiti necessari per svolgere le funzioni dell'ODV previsto dal Decreto 231.

È infatti opinione diffusa che i compiti di vigilanza sul Modello non possono essere affidati ad un organo istituito ad hoc, ulteriore e diverso da quelli già previsti dall'ordinamento societario, per la struttura fortemente tipizzata (specie per quel che riguarda la conformazione degli organi) propria di quest'ultimo. Con la conseguenza che i compiti in questione dovrebbero essere attribuiti ad un organo interno all'ente, tra quelli che costituiscono la struttura tipica delle società di capitali, che sia meglio in grado di assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni in esame, e che a tal fine sia caratterizzato da requisiti di:

- a) autonomia e indipendenza: tali requisiti sono fondamentali affinché l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo dell'ente;
- b) professionalità: l'ODV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio;

- c) elevata continuità di azione: l'ODV deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri di controllo.

Tenuto conto delle indicazioni sopra illustrate, **l'ODV comune alle società del gruppo Emisfera è definito come un organo collegiale composto da persone esterne al CDA con comprovate capacità ed esperienza professionale**, costituendo così un Modello rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01 e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria. Esso rimane in carica per tre anni dalla nomina.

Il Consiglio d'Amministrazione valuta annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo ai singoli componenti dell'ODV
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'ODV e valutano l'eventuale revoca dell'incarico.

4.2 L'Organismo Di Vigilanza interno del gruppo Emisfera: attribuzioni

All'ODV sono attribuiti i seguenti compiti:

- analizzare la reale adeguatezza ed efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D.Lgs. 231/01;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, correzione o aggiornamento dello stesso;

A tal fine all'ODV è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- coinvolgere negli audit anche direttamente i referenti operativi;
- effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a:
 - eventuali criticità delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
 - violazioni delle stesse
 - qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
 - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

- le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
 - l'evidenza delle varie attività svolte;
 - la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'ODV riferisce.
- verificare che tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- coordinarsi con i responsabili di funzione interessati per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D.Lgs. 231/01;
- fornire raccomandazioni alle funzioni aziendali interessate, per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere influenzate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che gli Organi Amministrativi e Direzionali sono in ogni caso chiamati a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Dirigente appunto ricade la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l'ODV ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali presenti.

Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni nominati dall'organo dirigente su propria proposta.

L'ODV ha formulato un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, etc.), allegato a questo documento.

Nello svolgimento dei compiti sopra indicati, l'ODV:

- provvede ad attivare le funzioni aziendali affinché provvedano a segnalare le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili e, in generale, ad evidenziare le eventuali situazioni che possano esporre l'azienda al rischio di reato ed a riferire sugli aspetti rilevanti ai fini dell'attuazione del MOG;
- ha libero accesso, senza necessità di autorizzazioni, a tutta la documentazione e le fonti di informazioni necessarie a consentire l'effettuazione dei controlli procedurali, fermo restando che i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni dovranno essere mantenuti riservati, garantendo tra l'altro il rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.

L'ODV detiene copia di tutta la documentazione inerente il Modello, provvedendo all'archiviazione di tutti gli atti e le evidenze dei controlli effettuati.

Al fine di consentire l'efficace ed autonomo svolgimento dei compiti sopra indicati, attribuiti all'ODV, il Consiglio di Amministrazione di Emisfera, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, definisce annualmente una adeguata dotazione di risorse finanziarie, di cui l'ODV potrà disporre per ogni esigenza.

4.3 Flussi informativi da e nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza interna del gruppo Emisfera

4.3.1 Reporting nei confronti degli organi sociali

L'ODV riporta i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'ODV:

- riferisce costantemente del proprio operato al CdA;
- riferisce annualmente al CdA, con relazione scritta, sulle attività svolte nel corso dell'anno, sui risultati del proprio operato, sulle attività di verifica svolte sui principali atti societari e contratti di maggiore rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio ed in merito alla propria attività di manutenzione e aggiornamento del MOG;
- riferisce immediatamente al CdA nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- presenta al CdA, se necessario, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

4.3.2 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'ODV, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere segnalate all'ODV tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano o possano emergere fatti, atti od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e comunque i prospetti riepilogativi delle attività sensibili;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- le eventuali richieste per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di rifinanziamento dei fondi già in gestione;

- i principali contratti conclusi dalla società;
- le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto societario;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'ODV ha la possibilità di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dal CDA o dalle singole funzioni aziendali.

All'ODV devono essere resi disponibili il sistema delle deleghe e delle procure adottato da Emisfera ed i relativi aggiornamenti, nonché ogni modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti ed ogni nuova procedura introdotta.

Sotto il profilo delle modalità di effettuazione delle segnalazioni:

- le segnalazioni, ove possibile supportate da adeguata documentazione probatoria, dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima, e dovranno avere ad oggetto ogni violazione (o sospetto di violazione) del Modello;
- l'ODV valuterà le segnalazioni ricevute, purché sufficientemente documentate, e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, disponendo l'eventuale audizione dell'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere all'indagine interna e di disporre l'archiviazione della segnalazione. Resta fermo che l'ODV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime non sufficientemente documentate;

Le segnalazioni potranno essere inoltrate all'indirizzo mail OdV@emisfera.it, cui accede il presidente dell'ODV.

Gli obblighi di segnalazione da parte di soggetti terzi saranno specificamente previsti in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Emisfera.

5 I protocolli aziendali ed il sistema di deleghe e procure per l'esercizio dei poteri delegati

Le società del gruppo sono dotate di una struttura organizzativa formalizzata e chiara, che si presenta suddivisa in aree ed uffici aziendali, per ciascuna delle quali è specificamente individuata la rispettiva linea di dipendenza gerarchica, missione e responsabilità (si veda [S01-D3 Organigramma](#)).

Le società sono dotate dei cosiddetti protocolli aziendali, vale a dire un insieme di regole di dettaglio dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, finalizzate a rendere documentabili e verificabili le varie fasi nelle quali si articola il processo decisionale nelle singole unità aziendali.

Ciò allo scopo di:

- conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali ed attuativi;
- prevedere, con efficacia vincolante, meccanismi di controllo interno (autorizzazioni, verifiche, documentazione delle fasi decisionali più rilevanti, ecc.) tali da rendere inattuabili o da limitare la possibilità di assumere decisioni inappropriate o arbitrarie;

- agevolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte delle funzioni aziendali preposte al controllo interno, in termini di effettività e di adeguatezza.

Pur nella varietà delle situazioni considerate, l'organizzazione aziendale deve essere rielaborata, attenendosi all'osservanza dei fondamentali principi di controllo indicati nelle "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01" diffuse da Confindustria, ed in particolare ai seguenti:

"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"

Per ogni atto od operazione è previsto un adeguato supporto documentale, tale da consentire in ogni momento l'effettuazione di controlli che verifichino le caratteristiche e le motivazioni dell'atto o dell'operazione, e che individuino il soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;

"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo"

Il sistema è strutturato in modo tale da garantire l'applicazione del principio della separazione di funzioni, in virtù del quale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve competere a soggetto diverso da quello che contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Nella medesima prospettiva:

- a nessun soggetto vengono attribuiti poteri illimitati;
- le funzioni e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma risultano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

"Documentazione dei controlli"

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di relazioni e verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Il testo e l'elenco aggiornato e dettagliato di tutte le procedure aziendali adottate da Emisfera e dalle controllate sono tenuti ed archiviati presso gli archivi aziendali menzionati nella [PR 4.2.2](#), a disposizione dell'ODV.

La funzione aziendale predisposta, l'ufficio Qualità, assicura la conoscenza e la diffusione capillare, presso i relativi destinatari, dei protocolli aziendali in uso (inclusi nel Sistema Qualità aziendale) e dei relativi aggiornamenti ed integrazioni apportate. L'ODV, a sua volta, si assicura che tale ufficio operi nel migliore dei modi.

Le società sono dotate altresì di un sistema di deleghe e procure aziendali strutturato in modo coerente con la missione e le responsabilità delle singole funzioni aziendali.

Tale sistema prevede fra l'altro che, al momento dell'accettazione dei poteri conferitigli, il singolo soggetto si impegni alla puntuale osservanza – fra le altre – delle norme contenute nel Decreto 231.

Il sistema delle deleghe e delle procure è portato a conoscenza delle singole funzioni aziendali interessate, al fine di garantire la trasparenza delle linee di dipendenza gerarchica e gli ambiti delle singole competenze e responsabilità.

6 Diffusione ed informativa sul modello

6.1 Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale

L'Ufficio Qualità è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al rispetto del Codice Etico e alla corretta applicazione delle procedure organizzative.

Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il seguente schema:

Personale direttivo (CdA):

- seminario informativo dedicato al personale direttivo;
- nota informativa a personale neoassunto;
- comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Altro personale:

- diffusione di una nota informativa interna;
- nota informativa a personale neoassunto;
- comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno condivisi con l'ODV.

6.2 Informativa ai collaboratori esterni ed ai partner

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni alla società (lavoratori con contratto interinale, partner, collaboratori, fornitori di beni o servizi), saranno allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al rispetto del Codice Etico. Saranno inoltre inserite clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, etc.) che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico.

7 Apparato sanzionatorio

7.1 Principi generali

Le società del gruppo Emisfera sono consapevoli che punto qualificante nella costruzione del Modello è la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e dei protocolli interni contemplate nel presente documento ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla commissione di un illecito penale, in quanto le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte dalle società in modo autonomo.

In conformità alla previsione dell'articolo 6, punto 2, lettera e) del Decreto 231, le società applicano le sanzioni disciplinari previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti e/o dei dirigenti per il mancato rispetto delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne indicate nel presente Modello, così come di ogni altra norma di legge e/o interna alla Società.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del presente Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato ed Emisfera, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

In particolare le regole di comportamento previste dal presente Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno della struttura, sono vincolanti per tutti i dipendenti e pertanto le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Emisfera.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'ODV, accertate le eventuali violazioni, le comunica al CdA che daranno luogo all'avvio delle azioni necessarie, comunicandone l'esito all'Organismo medesimo.

7.2 Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello da parte dei lavoratori dipendenti delle società del gruppo Emisfera si aggiunge all'obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, ed è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.

La violazione delle norme del presente Modello costituisce pertanto inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, ed assume rilevanza quale illecito disciplinare, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e può comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

Le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti dei dipendenti delle società rientrano quindi fra quelle previste dalle norme pattizie previste dal C.C.N.L. *Metalmeccanici e Industria* in conformità della disciplina contenuta nella Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

7.3 Misure nei confronti di dirigenti, amministratori e sindaci

In caso di violazione delle prescrizioni del presente Modello da parte di dirigenti delle società, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti industriali.

In caso di violazione delle prescrizioni del presente Modello da parte di amministratori o sindaci delle società, l'ODV informerà il Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le iniziative previste dalla normativa vigente.

7.4 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori esterni e clienti

Ogni comportamento posto in essere da fornitori, collaboratori esterni e clienti, che risulti in contrasto con le linee di condotta previste dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commettere un reato previsto dal Decreto 231 potrà comportare – secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali

inserite nelle lettere di incarico – la risoluzione del rapporto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti dalla società (come nel caso di applicazione da parte del giudice, a carico della Società, delle misure previste dal Decreto 231).

8 Verifiche periodiche ed aggiornamento del modello

Al fine di garantire l'effettività e l'adeguatezza del presente Modello, l'ODV procederà ad effettuare per le società le seguenti tipologie di verifiche:

- aggiornamento della mappatura dei potenziali rischi aziendali;
- verifica in merito all'effettivo funzionamento del presente Modello, effettuando dei test sulla corretta attuazione dei singoli componenti del Modello stesso;
- analisi delle segnalazioni ricevute in merito agli eventi considerati rischiosi;
- follow up ai rilievi emersi nell'attività di verifica.

Ad esito delle predette verifiche, l'ODV è tenuto a redigere un report, da sottoporre all'attenzione delle funzioni aziendali competenti per il sollecito piano d'azione in risposta ai rilievi emersi.

PARTE SPECIALE

Indice

1	Premessa	3
2	Reati contro la pubblica amministrazione.....	5
2.1	Malversazione ai danni dello stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	5
2.2	Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.).....	6
2.3	Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	6
2.4	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	7
2.5	Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	7
2.6	La fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.).....	8
2.7	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).....	9
2.8	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	9
2.9	Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	9
2.10	Reati esclusi.....	10
2.11	Principi generali e procedurali di comportamento.....	10
3	Reati societari	12
3.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	12
3.2	False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	12
3.3	False comunicazioni sociali in danno alla società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).....	13
3.4	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	14
3.5	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	14
3.6	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	15
3.7	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	15
3.8	Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.)	15
3.9	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	16
3.10	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	16
3.11	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	16
3.12	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).....	17
3.13	Reati esclusi.....	17
4	Reati contro la personalità individuale.....	18
4.1	Detenzione di materiale pornografico (art. 600- <i>quater</i> c.p.).....	18

4.2	Pornografia virtuale (art. 600- <i>quater</i> 1 c.p.)	19
4.3	Reati esclusi	19
5	Reati in materia di salute e sicurezza	20
5.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	20
5.2	Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)	21
5.3	Epidemia (Art. 438 c.p.)	21
5.4	Principi generali	22
6	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	23
6.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	23
6.2	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	24
6.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	25
6.4	Principi generali	26
7	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	27
8	Reati transnazionali	28
8.1	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	28
8.2	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	29
8.3	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	29
8.4	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	30
8.5	Reati esclusi	30
8.6	Principi generali di comportamento	30
9	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	32
10	Reati di abuso di mercato	34
11	Reati ambientali	35
12	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	38
12.1	La fattispecie di reato (art. 22, comma 12 e 12- <i>bis</i> , D.Lgs. 286/98)	38
13	Reati di violazione del diritto d'autore	39
14	Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento	41

1 Premessa

La Parte Speciale si compone di tante sezioni quante sono le singole categorie di reato a rischio. All'interno di ogni sezione si indicano i reati ipotizzabili, le funzioni coinvolte, le possibili modalità di commissione del reato, e i controlli adottati al fine di ridurre i rischi.

Le tipologie di reato considerate sono elencate nella seguente tabella:

<i>Tipologia di reato</i>	<i>Rischi potenziali</i>	<i>Processi e attività a rischio (*)</i>	<i>Funzioni e figure coinvolte</i>	<i>Note</i>	<i>Capitolo Parte Speciale</i>
Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (art. 24)	Indebita percezione di erogazioni	S1 S2 C1	Uff. RU, Uff. amm, area R&D	Richiesta di contributi relativa ad attività non effettivamente svolte (sia amm che produzione)	Cap. 2
Reati informatici (art. 24-bis)	Accesso abusivo ad un SI; detenzione e diffusione di codici di accesso a SI	Tutte le attività	Risorse in azienda	Tutti sono potenzialmente in grado di commettere questo reato in una realtà come la ns	Cap. 7
	Diffusione di programmi per danneggiare SI	Tutte le attività	Risorse in azienda	Come sopra	Cap. 7
	Intercettazione o interruzione comunicazioni informatiche	Tutte le attività	Risorse in azienda	Come sopra	Cap. 7
	Danneggiamento informazioni dati e programmi	Tutte le attività	Risorse in azienda	Come sopra	Cap. 7
	Falsità in documenti informatici	Tutte le attività	Risorse in azienda	Come sopra	Cap. 7
Reati nei rapporti con la PA (art. 25)	Corruzione e istigazione alla corruzione	C1 C2	Commerciali	Chi gestisce la gara o la commessa potrebbe corrompere il funzionario incaricato	Cap. 2
		S1	Uff. RU	Rapporti con ASL, DPL, ARPAL ... (produzione documenti falsi, dichiarazioni mendaci, comportamenti dolosi, ottenere trattamenti di favore)	Cap. 2
Reati nella gestione di monete (art. 25-bis)	//	//	//		Cap. 14
Reati societari (art. 25-ter)	False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità; Falsità relazioni di bilancio; Illegale ripartizione di utili	Stesura bilancio	CdA e Resp. Uff. amministrazione		Cap. 3
	Illecita influenza sull'assemblea	Assemblea dei soci	Soci		Cap. 3
Reati di terrorismo (art. 25-quater)	//	//	//		Cap. 9

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)	Detenzione materiale pornografico minorile	//	Risorse in azienda	Responsabilità del RR: filtri, regolamenti, ...	Cap. 4
Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies)	//	//	//		Cap. 10
Reati transnazionali (L. 146/2006)	Associazione per delinquere	C2 S3	PM		Cap. 8
Reati in materia di salute e sicurezza (art. 25-septies)	Omicidio colposo; lesioni colpose in violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; epidemia	Tutte le attività	Datore di lavoro	Formazione, DVR..	Cap. 5
Ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies)		S3			Cap. 6
Violazione diritto d'autore (art. 25-novies)	Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere d'ingegno.	Tutte le attività	Risorse in azienda	Responsabilità del RR: filtri, regolamenti, ...	Cap. 13
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)		Tutte le attività	Risorse in azienda		Cap. 8
Reati ambientali (art. 25-undecies)	Gestione rifiuti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, delitti associativi aggravati.	S6	Uff. Amm. Area DT	Smaltimento errato rifiuti	Cap. 11
Impiego di cittadini irregolari (art. 25-duodecies)		S1	Uff. Amm.	Assunzione cittadini irregolari	Cap. 12

(*) i processi indicati sono quelli considerati nel Sistema Qualità di Emisfera, e più precisamente:

CARATTERISTICI

C1 Progettazione
C2 Rivendita di prodotti e servizi
C3 Produzione
C3.1 Gestione del prodotto
C3.2 Gestione del cliente

DIREZIONALI

D1 Controllo dei processi aziendali
D2 Misura della customer satisfaction
D3 Allocazione delle risorse umane
D4 Definizione del business plan
D5 Elaborazione del PI

DI SUPPORTO

S1 Gestione Risorse umane
S2 Gestione attività amministrative
S3 Gestione attività commerciali
S4 Gestione del PMO
S5 Gestione del Sistema Qualità
S6 Gestione delle infrastrutture

2 Reati contro la pubblica amministrazione

Gli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, anche, 'Decreto') individuano ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione.

L'analisi dei processi aziendali delle società del gruppo Emisfera effettuata nel contesto dell'applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2015 ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono pertanto elencate, per ogni tipologia di reato considerata attuabile nelle società, una breve descrizione del reato stesso e le fattispecie di attività sensibili.

Non vengono considerati, quindi, quei reati che si ritiene non possano essere svolti nelle società, in considerazione della tipologia delle attività svolte.

Con la versione 1.3 del presente manuale sono acquisite le modifiche previste dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 relative alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

In particolare:

- l'estensione **dell'art. 24 per il reato di frode** nelle pubbliche forniture.
- l'estensione **dell'art. 25 per il reato di peculato** mediante profitto dell'errore altrui e di abuso d'ufficio.
- l'estensione **dell'art. 25 quinquiesdecies con il nuovo comma 1bis**, che comporta la punibilità delle società per le gravi frodi Iva in ipotesi di dichiarazione, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione.

I reati suddetti sono contemplati al capitolo **2.3 TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)**

Per quanto riguarda le altre modifiche previste dal D.Lgs 14 luglio 2020 relative all'art. 24 per la frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo e il nuovo **art. 25 sexiesdecies per il reato di "Contrabbando"**, si ritiene non possono essere svolti nel gruppo Emisfera.

2.1 Malversazione ai danni dello stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Possibili modalità di commissione

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinato a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Il reato prefigura il mancato utilizzo di contributi pubblici, o il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati. Questo reato può essere compiuto in quei casi in cui vengano eseguite attività per le quali siano richiesti contributi pubblici, cosa che può accadere in diversi ambiti (formazione, progetti gestiti dal laboratorio di ricerca, altri progetti finanziati). I ruoli aziendali coinvolti sono il responsabile dell'area R&D, i responsabili e gli addetti dell'Ufficio Amministrazione.

- Controllo dell'andamento economico da parte del CdA, inclusi eventuali proventi straordinari come i contributi pubblici.
- Rendicontazione: per tutti i progetti per i quali viene richiesto ed ottenuto un contributo pubblico viene stesa una dettagliata relazione tecnico-economica
- Gestione: ogni progetto è gestito nel rispetto delle procedure del Sistema qualità che prevede la registrazione di tutta la documentazione tecnica prodotta

2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.)

Possibili modalità di commissione

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazione di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominato, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Il reato prefigura la presentazione di dichiarazioni o documentazione falsa in relazione all'ottenimento di contributi pubblici. Il reato può essere compiuto in fase di richiesta di contributo, esibendo dichiarazioni false che facilitino l'erogazione dello stesso, sia in fase di rendicontazione delle attività effettuate. Anche in questo caso i ruoli aziendali coinvolti sono il responsabile dell'area R&D, i responsabili e gli addetti dell'Ufficio Amministrazione.

Controlli adottati

I controlli previsti sono analoghe a quelle precedentemente indicate al par. 2.1.

2.3 Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Possibili modalità di commissione

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggirio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Il reato prefigura la truffa ai danni dello stato o di altri enti pubblici. Questo reato può essere compiuto nell'ambito di aree di business che possano avere una pubblica amministrazione come proprio cliente, come ad esempio l'area DT.

I controlli previsti sono analoghe a quelle precedentemente indicate al par. 2.1.

2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Possibili modalità di commissione

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati. L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati oppure altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Analogamente al caso dei reati descritti ai par.2.1 e 2.2, i ruoli aziendali coinvolti sono il responsabile dell'area R&D, i responsabili e gli addetti dell'Ufficio Amministrazione.

I controlli previsti sono analoghe a quelle precedentemente indicate al par. 2.1.

2.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Possibili modalità di commissione

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su fatti, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Il reato prefigura l’alterazione di sistemi informatici. Questo tipo di reato può essere compiuto dalla maggior parte dei dipendenti e collaboratori delle società del gruppo Emisfera, il cui lavoro tipicamente consiste nel creare e gestire sistemi informatici. I ruoli aziendali coinvolti sono quindi tutti, con l’eccezione degli addetti agli uffici Amministrazione, Qualità e Risorse Umane.

Controlli adottati

- Formazione: viene erogata formazione specifica ai dipendenti, relative a questa tipologia di reato, evidenziando le possibili condotte lecite e illecite, e le relative sanzioni
- Controllo diretto: l’organigramma del gruppo prevede che ogni dipendente abbia un responsabile diretto, da cui riceve l’assegnazione delle attività e che possa controllarne l’operato

2.6 La fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Possibili modalità di commissione

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell’attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discrezionale è dato dalla contrarietà ai doveri d’ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto contrario ai doveri d’ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d’ufficio.

La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso concerne un atto già compiuto. Segnatamente, la fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. (corruzione per un atto d’ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve – per sé o per un terzo – in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all’art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio (quale definito dall’art. 358 c.p.) ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite dal primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320 c.p. (in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p.) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Il reato prefigura la corruzione di pubblici ufficiali per ottenere benefici come ad esempio contratti di fornitura per una pubblica amministrazione. Nonostante le società del gruppo Emisfera annoverino tra i propri clienti quasi esclusivamente società private, il reato può essere compiuto ogni qualvolta il cliente sia una pubblica amministrazione. I ruoli aziendali sono quelli di Sales Manager in tutte le aree di business.

Controlli adottati

- Controllo periodico dell’andamento economico da parte del CdA
- Gestione: ogni progetto è gestito nel rispetto delle procedure del Sistema qualità che prevede la registrazione di tutta la documentazione tecnica prodotta
- Controllo diretto: l’organigramma del gruppo prevede che ogni dipendente abbia un responsabile diretto, da cui riceve

l'assegnazione delle attività e che possa controllarne l'operato

2.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Possibili modalità di commissione

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Il reato prefigura la corruzione di pubblici ufficiali nell'ambito un processo civile, penale o amministrativo. In procedimenti di questo tipo – anche se non frequenti nella storia del gruppo Emisfera – la società è sempre rappresentata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere delegato, che sono quindi i due principali ruoli coinvolti.

Controlli adottati

Le attività legate all'atto giudiziario e svolte dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli amministratori vengono discusse in CdA e tracciate in appositi verbali messi a disposizione dell'assemblea dei soci.

2.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Possibili modalità di commissione

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, oppure ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, oppure a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Il reato prefigura l'offerta di denaro od altri benefici a pubblici ufficiali per ottenere vari tipi di benefici. Anche in questo caso, nonostante il gruppo Emisfera annoveri tra i propri clienti quasi esclusivamente società private, il reato può essere compiuto ogni qualvolta il cliente sia una pubblica amministrazione. I ruoli aziendali sono le persone espressamente delegate alla firma di offerte.

Controlli adottati

I controlli previsti sono analoghe a quelle precedentemente indicate al par. 2.6.

2.9 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Possibili modalità di commissione

Il reato di corruzione internazionale consiste nel dare o promettere, in prima approssimazione e in via di definizione stipulativa, denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale straniero per ottenere un atto a vantaggio di un ente che ha la sede (od opera) in uno Stato diverso da quello dell'ordinamento di appartenenza del pubblico ufficiale: ad esempio il pagamento di una somma di denaro a un pubblico ufficiale straniero per ottenere a favore di una società commerciale italiana l'assegnazione di un appalto da parte di un ente pubblico nel medesimo Paese straniero, o per ottenere una concessione necessaria per svolgere una determinata attività in quello stesso Paese.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Il reato prefigura la corruzione di pubblici ufficiali stranieri per ottenere diversi tipi di benefici. Il gruppo Emisfera ha operato in passato nell'ambito di progetti di ricerca Europei e ha intenzione di cercare di usufruire ancora in futuro di questo tipo di contributi per svolgere progetti di ricerca. In questo ambito, la corruzione di pubblico ufficiale potrebbe essere effettuata per ottenere valutazioni favorevoli di una proposta progettuale o dei successivi resoconti. Il ruolo aziendale principalmente coinvolto è quello di Project Manager del progetto di ricerca.

- Controllo periodico dell'andamento economico da parte del CdA
- Rendicontazione: per tutti i progetti per i quali viene richiesto ed ottenuto un contributo pubblico viene stesa una dettagliata relazione tecnico-economica
- Gestione: ogni progetto è gestito nel rispetto delle procedure del Sistema qualità che prevede la registrazione di tutta la documentazione tecnica prodotta

2.10 Reati esclusi

In considerazione delle attività attualmente svolte nel gruppo Emisfera, si ritiene che i seguenti reati non possano essere commessi e, pertanto, non sono stati presi in considerazione:

- Concussione (art. 317 c.p.)

2.11 Principi generali e procedurali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino – direttamente o indirettamente – le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale.

I rapporti con la P.A. devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in linea con la normativa vigente, il Codice Etico adottato, le procedure aziendali e le disposizioni del presente Modello.

In particolare è fatto divieto a dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner di:

- Effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari – italiani e stranieri – o a incaricati di un servizio pubblico;
- Effettuare regali e altri omaggi, al di fuori della prassi aziendale, cioè regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, iniziative di carattere benefico o culturale, o comunque rivolti ad

acquisire trattamenti di favore. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'ODV;

- Promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- Effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- Ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, laddove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia: chiunque riceva omaggi o vantaggi non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a darne comunicazione all'ODV;
- Operare pagamenti in contanti oltre la cifra massima prevista nelle deleghe aziendali del gruppo ([S01-D1](#));
- Presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore o arrecare un danno allo Stato o ad un altro ente pubblico;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti.

Ogni operazione effettuata nei confronti della P.A. deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire la tracciabilità di ogni fase del processo.

Coloro che intrattengono rapporti con la P.A. per conto del gruppo Emisfera devono possedere apposita delega formale ad operare in tal senso. Le deleghe devono definire in modo chiaro i poteri del delegato e la relativa linea di riporto gerarchico nello svolgimento delle attività specifiche.

3 Reati societari

L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Si fornisce di seguito, per ogni reato, una breve descrizione del reato stesso, descrizione delle attività a rischio e dei ruoli aziendali coinvolti e si riportano i controlli attuati.

3.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-terc. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni." "La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»."

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Nel gruppo Emisfera tali reati possono essere commessi dall'Ufficio Amministrazione, che predispone i progetti di bilancio, gestisce la contabilità generale, e deposita bilanci e comunicazioni. Inoltre possono essere commessi dal CDA, che approva il bilancio, e dai sindaci, i quali redigono la relazione del collegio sindacale. I ruoli aziendali coinvolti sono pertanto Ufficio Amministrazione, CDA e collegio sindacale.

Controlli adottati

- Tutte le attività significative svolte dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli amministratori vengono discusse periodicamente nelle sedi opportune e tracciate in appositi verbali messi a disposizione dell'assemblea dei soci.
- Il bilancio, come previsto dalla legge, viene approvato dall'Assemblea dei Soci prima di poter essere pubblicato.
- Ogni anno viene steso almeno un bilancio intermedio, prima del bilancio annuale.

3.2 False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Possibili modalità di commissione

Il nuovo reato-presupposto è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015, che recita: "Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.".

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 3.1

3.3 False comunicazioni sociali in danno alla società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni oppure omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di oggetti diversi dai soci e dai creditori, alvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV titolo III, capo II del D.Lgs. 58/1998, la pena per i fatti previsti al primo comma è da 1 a 4 anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

Controlli adottati

- Tutte le attività significative svolte dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli amministratori vengono discusse periodicamente nelle sedi opportune e tracciate in appositi verbali messi a disposizione dell'assemblea dei soci.
- Il bilancio, come previsto dalla legge, viene approvato dall'Assemblea dei Soci prima di poter essere pubblicato.
- Ogni anno viene steso almeno un bilancio intermedio, prima del bilancio annuale.
- L'inserimento delle fatture nel sistema contabile avviene solo da parte di personale espressamente autorizzato.
- Le registrazioni contabili vengono effettuate attraverso un software che richiede credenziali di accesso, garantisce l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impedisce rettifiche senza evidenza di autore, data e registrazione originaria.

3.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

Controlli adottati

- Tutte le attività significative svolte dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli amministratori vengono discusse periodicamente nelle sedi opportune e tracciate in appositi verbali messi a disposizione dell'assemblea dei soci.
- Il bilancio, come previsto dalla legge, viene approvato dall'Assemblea dei Soci prima di poter essere pubblicato.
- Ogni anno viene steso almeno un bilancio intermedio, prima del bilancio annuale.
- L'inserimento delle fatture nel sistema contabile avviene solo da parte di personale espressamente autorizzato.
- Le registrazioni contabili vengono effettuate attraverso un software che richiede credenziali di accesso, garantisce l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impedisce rettifiche senza evidenza di autore, data e registrazione originaria.
- I permessi di accesso ai documenti, per politica aziendale, non vengono forniti a utenti individuali ma a gruppi di utenti.
- Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del CDA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi della legge vengono trasmessi al collegio sindacale con congruo anticipo.
- Al Collegio Sindacale di Emisfera viene messa a disposizione tutta la documentazione sulla gestione della Società necessaria per le sue verifiche periodiche.

3.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Possibili modalità di commissione

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Tale fattispecie di reato punisce gli

amministratori: la condotta punita, che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato, può consistere:

- *nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l'amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento);*
- *nella liberazione dei soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.*

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 3.3.

3.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 cod. civ.). Il reato è di natura contravvenzionale.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 3.3.

3.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 3.3.

3.8 Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.)

Possibili modalità di commissione

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto d'interesse agli altri amministratori e al Collegio Sindacale abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 3.3.

3.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 3.3.

3.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 3.3.

3.11 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

L'organo aziendale a rischio è l'assemblea sociale.

- Formazione: viene erogata formazione specifica ai soci relativa a questa tipologia di reato, evidenziando le possibili condotte lecite e illecite, e le relative sanzioni
- Tutte le discussioni svolte in assemblea e in incontri informali tra soci vengono tracciate in appositi verbali messi a disposizione dell'assemblea dei soci.

3.12 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Possibili modalità di commissione

Il reato si realizza in presenza di una condotta degli amministratori, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, dei sindaci, dei liquidatori e degli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle autorità di vigilanza:

- *espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, oppure*
- *allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima (anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi).*

Il reato si realizza, altresì, in presenza di una condotta degli amministratori, del direttore generale, del responsabile amministrativo, dei sindaci, dei liquidatori e degli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 3.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 3.3.

3.13 Reati esclusi

In considerazione delle attività attualmente svolte nel gruppo Emisfera, si ritiene che i seguenti reati non possano essere commessi e, pertanto, non sono stati presi in considerazione:

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., ora art. 27 D.Lgs. 39/2010)

4 Reati contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, 'il Decreto'), l'art. 25-*quiquies*, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa.

In particolare l'articolo in questione prevede:

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater,1, e 600-quiquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3."

Di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto.

4.1 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Possibili modalità di commissione

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando immagini di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Questo tipo di reato può essere compiuto da qualunque dipendente delle società del gruppo Emisfera che abbia la possibilità di accedere a materiale pornografico disponibile su Internet, e disponga di un dispositivo sul quale immagazzinare tale materiale.

Controlli adottati

- **Formazione:** viene erogata formazione specifica ai dipendenti, relative a questa tipologia di reato, evidenziando le possibili condotte lecite e illecite, e le relative sanzioni; il Gruppo Emisfera inoltre richiama in modo inequivocabile i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in loro possesso.

- Controllo diretto: l'organigramma del gruppo Emisfera prevede che ogni dipendente abbia un responsabile diretto, da cui riceve l'assegnazione delle attività e che possa controllarne l'operato. Nel rispetto delle normative vigenti le aziende si riservano inoltre il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo.

4.2 Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Possibili modalità di commissione

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 4.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 4.1.

4.3 Reati esclusi

In considerazione delle attività attualmente svolte nel gruppo Emisfera, si ritiene che i seguenti reati non possano essere commessi e, pertanto, non sono stati presi in considerazione:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

5 Reati in materia di salute e sicurezza

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa. Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulle società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'illecito contemplato dall'art. 25-septies, per le peculiarità dei reati ivi decritti, offre pertanto alle imprese un impulso per integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i sistemi di gestione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nonché per operare un coordinamento con gli istituti previsti dalla normativa di settore.

5.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Possibili modalità di commissione

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati in questione è il cosiddetto "Documento di valutazione dei rischi" (DVR) nel quale vengono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Sulla base di quanto analizzato e indicato dal documento di valutazione dei rischi predisposto ed aggiornato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, sono state individuate presso di esse le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

In particolare:

- attività d'ufficio (es. videoterminali, elettrocuzione, sollevamento carichi, incendio, ecc.);
- assistenza/attivazioni presso i Clienti;
- manutenzione su impianti ed immobili di Emisfera e non;

Controlli adottati

Formazione: in base a quanto stabilito dalla normativa vigente e all'interno del DVR della società i nuovi dipendenti e collaboratori ricevono specifica formazione in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire il verificarsi di reati quali l'omicidio e le lesioni colpose.

- implementazione ed ampliamento apparati di rete e piattaforme tecnologiche;

In considerazione del tipo di attività svolte, si ritiene che tale fattispecie di reato sia estremamente improbabile.

5.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Possibili modalità di commissione

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

È gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 5.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 5.1.

5.3 Epidemia (Art. 438 c.p.)

Possibili modalità di commissione

La fattispecie in esame si realizza quando si diffondono germi patogeni in modo fraudolento. I germi patogeni sono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione.

Per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione, riferita solo alla specie umana.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Questo tipo di reato può essere "compiuto" da tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo Emisfera. L'insorgere di una epidemia è segnalata dalle Istituzioni preposte a preservare la salute pubblica. Il Governo adotta una serie di norme e disposizioni per evitare il diffondersi del contagio. Il reato si manifesta nel caso in cui la persona volontariamente e deliberatamente non

- Attivazione di uno specifico comitato aziendale comprendente il Responsabile della sicurezza che attui le norme e le disposizioni emanate dal Governo.
- Distribuzione di una informativa sulle norme e disposizioni emanate, ai dipendenti e collaboratori.

si attiene alle norme e disposizioni per evitare la diffusione dei germi.

- Controllo periodico dell'osservanza delle norme e disposizioni fino alla fine dell'emergenza.

5.4 Principi generali

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolare prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico- organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali

6 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-*octies* prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.).

Ai sensi dell'art. 25-*octies*, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempreché ne derivi un vantaggio o un interesse per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d.lgs. n.56/2004: revisori contabili, professionisti e, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge.

A tal proposito, merita di essere considerato l'obbligo a carico dei diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'Organismo di Vigilanza, esistenti negli enti destinatari della disciplina, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e all'uso di strumenti di pagamento e di deposito e, sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero dell'Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata all'ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qualvolta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

6.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Possibili modalità di commissione

Il reato in oggetto incrimina chi, fuori de i casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano "anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo della norma incriminatrice in questione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

I ruoli aziendali potenzialmente coinvolti sono il Consiglio di Amministrazione e gli addetti dell'Ufficio Amministrazione.

Controlli adottati

- **Formazione:** viene erogata formazione specifica ai dipendenti, relative a questa tipologia di reato, evidenziando le possibili condotte lecite e illecite, e le relative sanzioni
- **Controllo diretto:** l'organigramma del gruppo Emisfera prevede che ogni dipendente abbia un responsabile diretto, da cui riceve l'assegnazione delle attività e che possa controllarne l'operato. Questo vale anche per l'Ufficio Amministrazione.
- Tutte le attività significative svolte dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli amministratori vengono discusse periodicamente nelle sedi opportune e tracciate in appositi verbali messi a disposizione dell'assemblea dei soci.
- Le registrazioni contabili vengono effettuate attraverso un software che richiede credenziali di accesso, garantisce l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impedisce rettifiche senza evidenza di autore, data e registrazione originaria.
- I permessi di accesso ai documenti, per politica aziendale, non vengono forniti a utenti individuali ma a gruppi di utenti
- Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del CDA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi della legge vengono trasmessi al collegio sindacale con congruo anticipo
- Al Collegio Sindacale viene messa a disposizione tutta la documentazione sulla gestione della Società necessaria per le sue verifiche periodiche.

6.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Possibili modalità di commissione

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile “anche quando l’autore del delitto, da cui provengono il denaro o le cose, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Passando alle condotte incriminate, la norma ne individua tipicamente due e, cioè, la “sostituzione” e il “trasferimento” di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, accanto alle quali, però, prevede anche, con formula residuale, il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di detto denaro o beni.

La “sostituzione” si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro “pulito” o altri valori.

Il “trasferimento” si può attuare spostando il provento illecito da un luogo ad un altro per conto degli autori del reato, ovvero ponendo in essere passaggi artificiosi per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l’origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 6.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 6.1.

6.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Possibili modalità di commissione

L’art. 648-ter c.p. reprime la condotta di “chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità provenienti da delitto”. Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale. L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di un a duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco” venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall’inciso “impiegata in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo.

Dall’altro lato il verbo impiegare ha un’accezione più ampia rispetto al termine investire, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di usare comunque.

Il richiamo al concetto di attività per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata).

Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 6.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 6.1.

6.4 Principi generali

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento, ovvero di:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner stranieri (di seguito "i soggetti da identificare");
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile sospendere/interrompere il rapporto con il cliente medesimo. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
- non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito stranieri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede nei paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno della black list antiterrorismo.

7 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Possibili modalità di commissione

I nuovi reati presupposto in tema di criminalità informatica, alcuni dei quali già esistenti nel nostro codice penale, altri riformulati e altri ancora introdotti ex novo dalla l. 48/2008, sono i seguenti:

- art. 491-bis, Falsità in Documenti informatici;
- art. 615-ter, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615-quinquies, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617-quater, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-quinquies, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies, Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

È finalizzato alla lotta alla criminalità informatica pure l'art. 640-ter, Frode informatica, presente nel d.lgs. 231/2001, sin dalla sua emanazione, all'art. 24 in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dunque, anche al fine di non incorrere nella responsabilità amministrativa, un ente deve dotarsi di un Modello capace di rendere il più efficiente possibile la propria organizzazione, attraverso la gestione del rischio e il controllo dello stesso.

Il Modello deve quindi essere in grado di tutelare l'ente anche dalla commissione dei reati informatici.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Questo tipo di reato può essere compiuto dalla maggior parte dei dipendenti e collaboratori del gruppo Emisfera, il cui lavoro tipicamente consiste nel creare e gestire sistemi informatici. I ruoli aziendali coinvolti sono quindi tutti, con l'eccezione degli addetti agli uffici Amministrazione, Qualità&Privacy e Risorse Umane.

Controlli adottati

- Formazione: viene erogata formazione specifica ai dipendenti, relative a questa tipologia di reato, evidenziando le possibili condotte lecite e illecite, e le relative sanzioni.
- Controllo diretto: l'organigramma del gruppo prevede che ogni dipendente abbia un responsabile diretto, da cui riceve l'assegnazione delle attività e che possa controllarne l'operato.

8 Reati transnazionali

Si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- Reati di associazione:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al DPR n. 309 del 1990).
- Reati concernenti il traffico di migranti:
 - traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998);
- Reati di intralcio alla giustizia
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In conseguenza della commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista l’applicazione all’ente delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

8.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Possibili modalità di commissione

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 c.p. riguarda la clausola - di dubbia interpretazione - che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo l’opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l’associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, a che, soprattutto, essa debba ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso “esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un’organizzazione criminale in qualità di partecipi interni alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di

collaborazione con la medesima organizzazione in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Tutte le aree nel gruppo Emisfera che si occupano di acquisizioni di beni e/o servizi.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di reati transnazionali. Inoltre, tutte le attività e le operazioni poste in essere all’interno del gruppo Emisfera, o per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati transnazionali.

8.2 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Possibili modalità di commissione

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Le aree aziendali a rischio sono quelle individuate al par. 8.1.

I controlli previsti sono quelli individuati al par. 8.1.

8.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Possibili modalità di commissione

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti l’Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

Controlli adottati

Questo tipo di reato può essere potenzialmente compiuto da qualunque dipendente del gruppo Emisfera.

Formazione: viene erogata formazione specifica ai dipendenti, relative a questa tipologia di reato, evidenziando le possibili condotte lecite e illecite, e le relative sanzioni.

8.4 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Possibili modalità di commissione

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la giurisprudenza al momento maggiormente seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Tuttavia, per non dilatare eccessivamente i confini del disposto normativo, è comunque necessario, per la consumazione del reato in parola, che la condotta d'aiuto sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità; entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo; ove, in mancanza di tale peculiarità, il fatto non potrà che configurare, presenti i relativi momenti oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto tentato. Inoltre, premessa la possibile realizzazione del reato in esame tramite mendacio, parte della dottrina e tutta la giurisprudenza sono, in relazione alla reticenza, nonché al silenzio o ancora al rifiuto di rispondere, attestati su una linea estensiva, asserendo l'integrazione del delitto di favoreggiamento personale anche con un comportamento puramente omissivo.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

Questo tipo di reato può essere potenzialmente compiuto da qualunque dipendente del gruppo Emisfera.

Controlli adottati

Formazione: viene erogata formazione specifica ai dipendenti, relative a questa tipologia di reato, evidenziando le possibili condotte lecite e illecite, e le relative sanzioni.

8.5 Reati esclusi

In considerazione delle attività attualmente svolte nel gruppo Emisfera, si ritiene che i seguenti reati non possano essere commessi e, pertanto, non sono stati presi in considerazione:

- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/1998)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 - quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

8.6 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali del gruppo Emisfera, nonché i loro Consulenti e Partner devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;

- il Codice Etico, le linee di condotta del gruppo Emisfera nelle relazioni economico-commerciali e la politica societaria in merito alla negoziazione di titoli;
- le procedure del gruppo Emisfera inerenti i processi di acquisto, investimento e vendita;
- le procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

9 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-quater introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001.

Si possono, tuttavia, individuare quali principalireati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" le seguenti fattispecie:

Quanto ai delitti previsti dal codice penale

- l'art. 270-bis c.p. (Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive (ai fini della configurabilità di tale reato, i soggetti facenti parte dell'associazione devono condividere un medesimo programma criminoso; il vincolo associativo viene punito a prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati scopo);
- l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive;
- l'art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- l'art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- l'art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- l'art. 302 c.p. che disciplina l'istigazione a uno dei reati appena indicati.

Quanto ai delitti previsti dalle leggi speciali

l'art. 1 della legge 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove, pertanto, un esponente di una società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 c.p.), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 c.p.), fede pubblica (articoli da 476 a 498 c.p.) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 c.p.);
- reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- la legge 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- la legge 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

L'art. 25-quater, quarto comma, d.lgs. 231/2001, prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione dei delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri devono prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e di organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali, culturali.

Il finanziamento può riguardare anche organizzazioni che sono implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche.

Gli Stati, inoltre, laddove sia considerato necessario, devono adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari sospettati di essere destinati a fini terroristici, senza però minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o a coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione degli agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

In considerazione del tipo di attività svolte nel gruppo Emisfera, si ritiene che tale fattispecie di reato non possa essere commessa.

10 Reati di abuso di mercato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 e l'art. 187-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF") prevedono una responsabilità della Società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui si tratta si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente trova fondamento nell'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia declassificare come amministrativo l'ente sarà responsabile ex art. 187-quinquies del TUF.

In considerazione delle attività attualmente svolte nel gruppo Emisfera si ritiene che i reati previsti, elencati di seguito, non possano essere commessi e, pertanto, non sono stati presi in considerazione:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

11 Reati ambientali

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrative delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cosiddetti reati-presupposto, aggiungendovi:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
6. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
9. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.);
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”);
13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente* (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far

scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cosiddetti reati-presupposto, aggiungendovi:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* codice penale);
- **Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale** (art. 452-*ter* codice penale)
- **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* del codice penale);
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art.452-*quinqies* del codice penale);
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art.452-*sexies* del codice penale);
- **Impedimento del controllo** (art.452-*septies* del codice penale);
- **Circostanze aggravanti** (art.452-*octies* del codice penale);
- **Omessa bonifica** (art.452-*terdecies* del codice penale)

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25-*undecies*:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinqies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Aree potenzialmente “a rischio reato”, attività “sensibili”, ruoli aziendali coinvolti

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dal gruppo Emisfera, quelle inerenti alla gestione dei rifiuti (toner stampanti laser, pc, ecc.), le quali rientrano nella sfera di competenza dell’ufficio Amministrazione e dell’area DT.

Controlli adottati

- Formazione: viene erogata formazione specifica ai dipendenti che si occupano della gestione dei rifiuti pericolosi quali toner, pc e stampanti, relative a questa tipologia di reato, evidenziando le possibili condotte lecite e illecite, e le relative sanzioni.
- È stato predisposto un accordo a lungo termine con un partner che si occupa dello smaltimento dei toner.

12 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

12.1 La fattispecie di reato (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/98)

Possibili modalità di commissione

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).*

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Aree potenzialmente "a rischio reato", attività "sensibili", ruoli aziendali coinvolti

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dal gruppo Emisfera, le seguenti:

- gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
- attività di selezione del personale.

Controlli adottati

- Nell'espletamento delle operazioni attinenti all'assunzione di nuovo personale i responsabili devono adottare e rispettare le procedure aziendali, le norme inerenti la contrattualistica del lavoro ed il codice etico.
- Esistono regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.
- Garanzia della tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali e informatici.
- Controllo, da parte dell'ufficio Risorse Umane in fase di assunzione di un cittadino straniero, anche presso le Autorità competenti, in relazione alla validità dei titoli di soggiorno ed il possesso dei requisiti per il lavoro.
- Controllo periodico, da parte dell'ufficio Risorse Umane, del permanere dei requisiti di validità dei permessi di soggiorno degli stranieri extracomunitari assunti ed impiegati nel gruppo Emisfera.
- Affidamento ad un fornitore esterno delle pratiche relative alle assunzioni.

13 Reati di violazione del diritto d'autore

Si riporta di seguito l'elenco dei reati richiamati nell'art. 25-*nonies* del Decreto, come introdotto dall'art. 15 della Legge n. 99/2009 in materia di diritto d'autore con riferimento alla Legge n.633/1941.

La nomenclatura contiene implicitamente la descrizione del comportamento punibile.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

***Aree potenzialmente "a rischio reato", attività
"sensibili", ruoli aziendali coinvolti***

Controlli adottati

- Gestione dei sistemi informativi, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze software ed all'acquisto e gestione di banche dati.
- Comunicazione commerciale ed istituzionale delle Società del gruppo.
- Gestione dei siti Internet.
- Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza, verso soggetti esterni e/o dipendenti e/o amministratori.
- Gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alla comunicazione interna ed alle attività ludico-ricreative rivolte ai dipendenti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
4. fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno.

In particolare, è fatto divieto di:

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente ai siti Internet delle Società del gruppo al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalla Legge 633/1941.

14 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo (di seguito per brevità anche "Reati di falsità in monete").

Inoltre, l'art. 17 della legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l'art. 25 bis D.lgs. 231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente Parte Speciale.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati di cui alla presente si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art.473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

In considerazione del tipo di attività svolte nel gruppo Emisfera, si ritiene che tali fattispecie di reato non possano essere commesse.